



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale*  
*docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Ai Dirigenti Scolastici  
di tutte le Istituzioni Scolastiche  
della Regione Emilia-Romagna

e, p.c. Ai Dirigenti  
degli Uffici di Ambito territoriale  
dell'Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia-Romagna

Oggetto: Chiarimenti in merito alla legittimità di fornire dati personali dei dipendenti alle organizzazioni sindacali – nota del Garante per la protezione dei dati personali prot. 49472 del 28/12/20.

Si trasmette per opportuna conoscenza e norma il parere reso dal Garante per la protezione dei Dati personali con nota prot. 49472 del 28/12/20 evidenziata in oggetto in riscontro a specifico quesito proposto dall'ARAN, in materia di trattamento di dati personali, riguardo la richiesta, da parte di organizzazioni sindacali, di nominativi e compensi del personale docente e non docente degli istituti scolastici.

Sul punto, l'ARAN precisa che alla luce delle disposizioni del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 (spec., artt. 4, 5 e 22) *"si ricava la conclusione che la disciplina pregressa relativa alle relazioni sindacali è stata sostituita integralmente dal nuovo dettato contrattuale"* e che l'art. 22 del contratto collettivo ha previsto, tra le prerogative sindacali, alcune materie d'informazione successiva, tra le quali comunque non figurano più *"i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto"* come, invece, stabilito, in passato, dall'art. 6, comma 2, lettera n) del precedente CCNL del 29 novembre 2007, il quale dunque non trova più applicazione.

Nell'ambito dei profili di competenza, il Garante per la protezione dei Dati personali, formula alcune considerazioni nel quadro della vigente disciplina in materia, Regolamento e Codice, e della nuova disciplina di settore che si riportano di seguito.

Dalla nota emerge che, analogamente agli altri soggetti pubblici, l'istituzione scolastica può trattare i dati personali dei docenti e del personale ATA se il trattamento è

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma	
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella G. Andreatini	Tel. 051/3785304
e-mail: donatellagabriell.andreatini@posta.istruzione.it	

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** – Tel.: 051/37851

e-mail: [direzione-emiliaromagna@istruzione.it](mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it) pec: [drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it) Sito web: [www.istruzioneer.it](http://www.istruzioneer.it)



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale*  
*docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi (artt. 6, par. 1, lett. c) e 88 Regolamento) precisando, altresì, che il trattamento è lecito quando sia *“necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”* (art. 6, par. 1, lett. e) e par. 2 e 3 del Regolamento).

La disciplina nazionale, introducendo disposizioni più precise per determinare i requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento), ha previsto che le operazioni di trattamento, consistenti in *“comunicazione”* di dati personali, sono ammesse solo quando previste da norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).

Il datore di lavoro, titolare del trattamento, sarà tenuto, in ogni caso, all'obbligo di rispettare i principi in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al principio di *“liceità, correttezza e trasparenza”*, *“limitazione delle finalità”*, *“minimizzazione”*, *“integrità e riservatezza”* dei dati nonché, in particolare, al principio di *“responsabilizzazione”*, a dimostrazione che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento e alle disposizioni del Codice (artt. 5, par. 2 e 24 del Regolamento).

Fermo restando che la contrattazione collettiva può disciplinare alcuni aspetti del rapporto di lavoro, espressamente individuati dalla legge (ad esempio la corresponsione del trattamento accessorio) nonché le relazioni sindacali *“nei limiti previsti dalle norme di legge”* (art. 40 d. lgs. n. 165/2001), viene precisato, tuttavia, che le prerogative sindacali relative, per esempio, ai diritti di informazione preventiva o successiva, previste dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi applicabili per i singoli comparti dell'amministrazione, possono, di regola, essere soddisfatte anche senza fare ricorso ai dati personali (art. 4 par. 1, 1) del Regolamento), rendendo note solamente informazioni aggregate.

Alla luce di quanto considerato, con riferimento al chiarimento in oggetto, il Garante ritiene che il quadro normativo vigente applicabile al c. d. *“comparto scuola”* non consenta alle istituzioni scolastiche di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale, con le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c. d. fondo d'istituto, ben potendosi, comunque, perseguire la finalità di

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella G. Andreatini  
e-mail: donatellagabriell.andreatini@posta.istruzione.it

Tel. 051/3785304



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale*  
*docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

dare comunicazione alle organizzazioni sindacali, rendendo a loro conoscibile il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito “per fasce” o “qualifiche”, omettendo i nominativi e le somme erogate a titolo di compenso accessorio.

Facendo salve le forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 della l. n. 241 del 7.8.1990 e art. 5 d. lgs. 33/2013), viene ricordato, infine, che l'organizzazione sindacale può essere legittimata, entro determinati limiti, all'esercizio del diritto di accesso documentale (cfr., fra le altre, le sentenze: Cons. Stato, sez. III, 23/10/2014, n. 5236; Cons. Stato, sez. VI, del 20/11/2013, n. 5511; T.A.R. Bari, Puglia, sez. III, 5/10/2018, n. 1275; T.A.R. Parma, Emilia-Romagna, sez. I, 13/05/2015, n. 141).

Al fine di prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina vigente, si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo a rispettare i chiarimenti espressi dall'Autorità in merito al trattamento dei dati personali presi in esame e sopra esposti.

IL DIRETTORE GENERALE

**Stefano Versari**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella G. Andreatini  
e-mail: donatellagabriell.andreatini@posta.istruzione.it

Tel. 051/3785304

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** – Tel.: 051/37851  
e-mail: [direzione-emiliaromagna@istruzione.it](mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it) pec: [drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it) Sito web: [www.istruzioneer.it](http://www.istruzioneer.it)

**istsc\_reic83200d.AOreic83200d.001.590.29-01-2021.A.9.**